

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra i sig.ri TIZIO, CAIA, SEMPRONIO, MEVIO e CALPURNIA, rappresentati e difesi dagli avvocati Quartus e Salvus elettivamente domiciliati in San Diego

e tra

Parrocchia Alpha di Calabasas con sede in Calabasas, in persona del parroco pro tempore Don Egnatius, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvius ed elettivamente domiciliata in Los Angeles

PREMESSO CHE

· Con atto di citazione del 12/02/2001, notificato in data 22/02/2001 i sig.ri attori, così come meglio specificati sopra, convenivano in giudizio il parroco pro tempore della Chiesa Alpha di Calabasas presso l'On.le Tribunale di Bari, sede distaccata, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: " riconoscimento della titolarità esclusiva della Cappella Beta da parte dei discendenti della famiglia attrice, ed ordinare al sacerdote don Egnatius o suoi incaricati o aventi causa o successori nell'incarico di parroco della Chiesa Alpha di Calabasas, dall'astenersi dal porre in atto qualsiasi iniziativa diretta a limitare o intralciare tale diritto degli attori e loro discendenti discendenti; b)ordinare allo stesso sacerdote o suoi aventi causa, 'incaricati o successori di astenersi dall'introdurre nella Cappella materiale di qualsiasi tipo, in quanto la struttura è stata realizzata con particolare attenzione sotto il profilo architettonico ed artistico, prendendo atto della precisa volontà degli attori di gestire in maniera esclusiva il bene, senza limitazioni o interferenze; c) ordinare al Sacerdote di non porre in essere alcun atto che limita disturba o impedisce il diritto di passaggio per accedere alla Cappella attraverso la Chiesa Alpha; d) condannare il Sacerdote Egnatius in proprio e quale parroco p.t. al pagamento di tutte le ,spese, diritti e onorari del presente giudizio;

- con comparsa di costituzione e risposta del 14/04/2001 si costituiva in giudizio parte convenuta, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Elvius, chiedendo il rigetto della domanda attrice, con condanna alle spese di lite;

- veniva instaurato quindi il procedimento avente RG _____;

- nelle more, in data 31 marzo 2010 veniva emessa sentenza n. ____ dal Tribunale di Bari, sezione distaccata , del giudizio contrassegnato da RGN _____ con la quale si dichiarava il comproprietà della cappella per cui è causa, già passata in giudicato;

- che dopo diversi anni di giudizio petitorio, le parti sono addivenute ad un bonario componimento della controversia. ****

Tanto premesso, le parti, così come innanzi rappresentate e difese, convengono quanto segue:

1. La premessa fa parte integrante del presente atto di transazione.
2. I sigg.ri attori riconoscono la titolarità della cappella Beta alla Parrocchia Alpha, in persona del parroco pro tempore Don Egnatius.
3. Per effetto di quanto concordato al punto n. 2) del presente atto di transazione, il parroco pro tempore provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria della predetta Cappella, anche per preservare il patrimonio storico e culturale ivi contenuto e inscindibile da essa, con particolare attenzione agli arredi di pregio storico esistenti di cui all'elenco in atti depositato da parte attrice.
4. Il Parroco pro tempore, previa autorizzazione della competente Autorità Ecclesiastica, riconosce agli attori e i loro aventi causa, nonché alla famiglia attrice la facoltà di celebrare i sacramenti all'interno della cappella e di poter accedere ad essa nelle ore di apertura della Chiesa Madre con l'utilizzo della chiave già in loro possesso.
5. Gli attori, previa autorizzazione della competente Autorità Ecclesiastica apporranno sulla cancellata della stessa cappella, una targa con su scritto: "Cappella realizzata nel 1721 dalla famiglia attrice in onore del suo patrono";
6. Ogni punto di tale accordo è subordinato alle necessarie autorizzazioni da parte degli Organi Ecclesiastici competenti.
7. Le parti concordano che alla prossima udienza fissata per il giorno _____ nessuno comparirà, abbandonando il giudizio conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell'art 309 c.p.c.
8. Le spese del giudizio vengono compensate interamente tra le parti, mentre quelle relative all'attività del ctu fino ad oggi svolta saranno ripartite equamente tra le stesse;
9. I procuratori delle parti rinunciano al vincolo di solidarietà ex lege professionale e sottoscrivono la presente anche al fine di autenticare le firme dei propri rappresentati.